

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - 2018
Scadenza versamento in acconto (16/06/2018)**Avviso**

Il **16 giugno 2018** scade il termine per il versamento dell'acconto dell'IMU. L'**acconto** è pari alla metà dell'imposta dovuta per l'anno in corso, calcolata applicando le aliquote e detrazioni di seguito riportate (delibera Consiglio Comunale n.07 del 27/02/2018) :

Tipologia	Aliquota/ Detrazione
Abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	0,5 %
ALIQUOTA ORDINARIA	0,94 %
- Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) - Fabbricati rurali ad uso strumentale	ESENTE
Terreni agricoli	0,94 %
Aree fabbricabili	0,94 %
Detrazione d'imposta per abitazione principale	€.200,00

Resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere, entro il 16 giugno 2018, al versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso.

Chi deve pagare

Devono pagare l'IMU:

- i proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati, aree fabbricabili e terreni situati nel territorio comunale. Se si possiedono immobili in più comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni comune;
- i locatari finanziari in caso di *leasing*;
- i concessionari di aree demaniali;
- l'amministratore per gli immobili in multi-proprietà.

Novità :

Dal 2016 sono esonerati dal pagamento dell'IMU

- terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttibile;
- le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa utilizzate da studenti universitari in qualità di soci assegnatari.

Inoltre sempre dal 2016:

- è ridotta del 50% la base imponibile delle unità immobiliari non di lusso concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il I°(genitore/figlio) con contratto registrato che rispettano determinate condizioni (comma 10 legge n.208 del 28/12/2015"legge di stabilità 2016");
- è ridotta del 25% l'imposta dovuta per le unità immobiliari locate a canone concordato(commi 53 - 54 legge di stabilità 2016).

Come pagare

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato indicando il codice catastale del Comune A575:

- **mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali;**

Informazioni

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio Tributi del Comune tel.0376/253100

Il Funzionario Responsabile IMU

Data 26 aprile 2018

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - 2018
Scadenza versamento 1° rata -acconto- (16/06/2018)**Avviso**

Il **16 giugno 2018** scade il termine per il versamento dell'acconto TASI. L'acconto è pari alla metà del tributo dovuto per l'anno in corso e si calcola applicando, alla base imponibile IMU, le aliquote approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 27/02/2018 :

Tipologia	Aliquote/ Detrazioni
Abitazione principale e relative pertinenze di lusso (cat. A/1, A/8 e A/9)	1 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze categorie A2/A3/A4/A5/A6/A7	ESENTE
Terreni agricoli	ESENTE
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (compresa cat.D/10)	1 per mille
AREE FABBRICABILI	1 per mille
ALTRI IMMOBILI	1 per mille

La TASI non è dovuta per importi annui inferiori a € 12,00.

Chi deve pagare

La TASI deve essere pagata:

- per il 70% dai proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati e aree fabbricabili /situati nel territorio comunale, o i locatari finanziari in caso di *leasing*;
- per il 30% dagli utilizzatori degli immobili.

Esenzioni, esclusioni e riduzioni

Dal 2016 non pagano la TASI le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle Categorie Catastali A2/A3/A4/A5/A6/A7 (commi 14 e 708 legge n.208/2015) . Non sono inoltre assoggettati al pagamento della TASI:

- i terreni agricoli;
- i fabbricati classificati nelle categorie da E/1 a E/9;
- i fabbricati destinati ad uso culturale;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'uso del culto e quelli di proprietà della Santa Sede;
- gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali esclusivamente per finalità non commerciali;
- ogni altro immobile per il quale il Comune stabilisce l'azzeramento dell'aliquota.

E' prevista inoltre la riduzione del 25% del tributo a favore delle unità immobiliari locate a canone concordato (comma 53 e 54 legge n.208/2015).

Come pagare

Il versamento del tributo deve essere effettuato indicando il codice catastale del Comune A575

- mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali ,
- utilizzando i seguenti codici tributo:

3958 – TASI su abitazione principale e pertinenze

3960 – TASI su aree fabbricabili

3959 – TASI su fabbricati rurali strumentali

3961 – TASI su altri fabbricati

Informazioni

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio Tributi del Comune 0376/253100

Il Funzionario Responsabile TASI

Si veda la deliberazione dl Consiglio Comunale n.9 del 27/02/2018 con la quale sono state approvate le aliquote TASI anno 2018